

COMUNE DI BOMPENSIERE
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 1

Al fine di favorire la residenza nel territorio del comune e l'incremento della popolazione in età scolare, il Comune interviene tramite la concessione di un incentivo economico a fondo perduto, a valere sulle risorse del bilancio comunale, al fine di agevolare il pagamento del canone di locazione per coloro che risiedano nel comune di Bompensiere o che intendano ivi fissare la propria residenza.

L'incentivo economico consiste nella corresponsione di un importo massimo pari all'80% del canone mensile, per il periodo di un anno, a favore di chi abbia stipulato o intenda stipulare un contratto di locazione relativo ad immobile sito nel territorio del comune di Bompensiere.

ART. 2

Possono accedere all'incentivo:

1. Le giovani coppie di recente formazione che abbiano contratto matrimonio da non più 5 anni alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Nuclei familiari con almeno un componente di età non superiore agli 11 anni (per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, dagli adottati e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di approvazione del presente regolamento e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.).

Il richiedente dovrà altresì:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. n. 286/1998;
2. avere la residenza anagrafica nel Comune di Bompensiere, ovvero impegnarsi ad assumerla entro sessanta giorni dalla richiesta dell'incentivo, presso l'alloggio per il quale si richiede il contributo;
3. non essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio sito nel territorio di Bompensiere, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (non si considera adeguato l'alloggio di cui il richiedente è comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare e purchè la quota parte di proprietà non consenta l'utilizzazione concreta dell'alloggio medesimo, o di cui i diritti reali siano attribuiti ad altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare);

4. risultare titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di un immobile ad uso abitativo situato in territorio di Bompensiere, stipulato con persone che non siano parenti in linea retta entro il secondo grado, ovvero impegnarsi a stipularlo entro il trenta giorni dalla richiesta dell'incentivo;
5. dichiarare che lo stesso, nonché gli altri componenti del nucleo familiare non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
6. impegnarsi ad iscrivere presso la locale scuola elementare i componenti del proprio nucleo familiare in età scolare.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale stabilirà nel corso di ciascun esercizio finanziario l'entità del fondo comunale da destinare al sostegno del pagamento del canone di locazione.

A tale scopo verrà predisposta da parte del responsabile dell'area amministrativa apposita graduatoria degli aspiranti che saranno ammessi all'incentivo nel limite delle disponibilità finanziarie.

L'incentivo, concesso per la durata di un anno, potrà essere in seguito essere rinnovato di anno in anno e fino ad un massimo complessivo di cinque anni, previa annuale deliberazione in tal senso della Giunta Municipale, e viene così determinato:

1. nella misura del 80% del canone previsto dal contratto sino ad un massimo di € 100,00 mensili, da corrispondersi con rate semestrali posticipate per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.2 che contestualmente intendano stabilire la propria residenza anagrafica in territorio di Bompensiere;
2. nella misura del 25% del canone previsto dal contratto sino ad un massimo di € 40,00 mensili, da corrispondersi con rate semestrali posticipate per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.2 che già abbiano fissato la propria residenza anagrafica in territorio di Bompensiere.

ART. 4

Le domande dovranno essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta, a pena di esclusione, entro il termine fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

I plichi contenenti la domanda dovranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. ovvero depositati presso l'ufficio protocollo del comune di Bompensiere.

Il plico deve indicare all'esterno, la seguente dicitura " Domanda per concessione di incentivo economico a fondo perduto a favore di nuclei familiari per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nel comune di Bompensiere ", pena l'esclusione della domanda stessa.

Per i plichi spediti a mezzo posta farà fede la data del timbro.

La domanda dovrà contenere:

- la indicazione della cittadinanza e della residenza del soggetto richiedente;
- la composizione del nucleo familiare;
- l'entità del canone annuo desumibile dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori o, in alternativa, l'impegno a stipulare regolare contratto entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di incentivo;
- la data di scadenza e gli estremi del contratto di locazione;

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- Dichiarazione relativa all'impegno di iscriverne presso la locale scuola elementare i componenti del proprio nucleo familiare in età scolare;
- il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni al procedimento.

Saranno escluse dal concorso le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Sulle istanze e sui documenti presentati dagli utenti l'Ufficio segreteria effettuerà dei controlli, secondo la normativa vigente, al fine di accertarne la veridicità.

ART. 5

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria verrà effettuata a cura del funzionario responsabile dell'area amministrativa, previa pubblicazione di apposito bando, entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta Municipale di cui all'art.3 del presente regolamento. La graduatoria sarà formulata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a concorrenza delle somme stanziare dall'Amministrazione. A parità di condizioni la graduatoria verrà decisa mediante sorteggio.

A fini di trasparenza la graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a cura del funzionario responsabile per la durata temporale di trenta giorni consecutivi. Coloro i quali, alla data della presentazione dell'istanza assumono l'impegno di perfezionare i requisiti entro i termini prescritti (matrimonio, contratto di locazione, iscrizione dei componenti del nucleo in età scolare presso la locale scuola elementare), verranno utilmente collocati in graduatoria ma riceveranno il contributo al verificarsi di tutte le condizioni.

ART. 6

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, dopo che la relativa delibera sarà diventata esecutiva.

ART.7

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L.7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.